

**INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19**

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i.)

LICEO STATALE "GIORGIO de CHIRICO"
Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane
Liceo Artistico serale

Via Vittorio Veneto 514 - 80058 Torre Annunziata (NA)

Tel.0815362838 Fax 0818628941

e-mail:NASD04000B@istruzione.gov.it; pec:NASD04000B@pec.istruzione.it

Anno scolastico 2020/21



La presente appendice al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art.17 e art. 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) è stato elaborato dal Dirigente scolastico *Prof. Felicio Izzo* in collaborazione con il RSPP Arch. Belluomo Pasquale, il medico competente Dott. Salvatore Annunziata e RLS Prof. Cardone Gennaro.

In data odierna 10 Settembre 2020 si certifica da parte dei sottoscrittenti che è stata apposta la "DATA CERTA" (art.28 comma 2 D.Lgs.81/08) sul DVR della Scuola Liceo Statale "Giorgio de Chirico" Torre Annunziata attraverso la firma congiunta del Presente Documento


Il Dirigente Scolastico:

Prof. Izzo Felicio



il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Arch. Pasquale Belluomo




il Medico Competente:

Dott. Annunziata Salvatore



il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Prof. Cardone Gennaro



MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

• FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS- CoV-19 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nell'ambito delle attività del Liceo Statale G. de Chirico – Torre Annunziata (NA), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

• RISCHIO BIOLOGICO da COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel **gruppo 2** dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.

Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere:

- **di tipo specifico**: ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
- **di tipo generico**: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita di particolari misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.

A fronte della rilevanza sociale ed economica che ha assunto il problema legato al Covid-19, per quelle attività, come le scuole, dove l'esposizione è di **tipo generico**, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche .

Secondo la classificazione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'INAIL, il settore scolastico è classificato con un livello di **rischio integrato medio-basso** ed **un rischio di aggregazione medio-alto**.

Pertanto il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che:

- ogni Istituto Scolastico Statale e Paritario deve dare attuazione delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nella scuola, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico **di un metro**, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
 - l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- **MODALITA' DI INGRESSO/USCITA**

3.1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a

casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3.2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3.3 L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola nasd04000b@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3.4 È istituito e tenuto presso la reception dell'Istituto G. de Chirico, un Registro degli accessi all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

3.5 L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Protocollo.

3.6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

3.7 È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

3.8 In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

• **PULIZIA E D IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED ATTREZZATURE**

4.1 La pulizia e la sanificazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli strumenti di lavoro diviene un fattore fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, già nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie note – quali le malattie dell'infanzia, l'influenza, la tubercolosi, la meningite, la salmonellosi, l'epatite A e B, i funghi, le verruche, la scabbia –, nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, il virus Sars Cov 2.

4.2 Il raggiungimento degli obiettivi fissati relativamente all'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione sono ricollegabili, anche, all'attività di informazione e formazione rivolta in primis a tutto il personale direttamente coinvolto e poi a tutti gli utenti.

4.3 Il rispetto di alcune regole basilari di igiene personale e di modalità d'uso di locali e di attrezzature consentirà di raggiungere più agevolmente quanto prefissato a tutela di tutti coloro che a qualsiasi titolo frequenteranno i locali stessi. Per tale ragione, per questa tematica come per molte altre relative alla sicurezza, la condivisione e la massima collaborazione da parte di tutti costituiscono dei tasselli fondamentali al raggiungimento di risultati efficaci.

4.4 Una corretta igiene e disinfezione dei locali scolastici o degli ambienti in cui è prevista la presenza di molte persone costituisce un buon punto di partenza alla lotta alle infezioni, ai contagi e alle allergie in qualsiasi tempo.

4.5 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

4.6 Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4.7 Le tastiere dei **distributori automatici** sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, e alla fine delle lezioni. I **telefoni e i citofoni** ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati dopo aver igienizzato le mani con gel o soluzioni idroalcoliche disponibili accanto alla postazione.

4.8 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

4.9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

4.10 L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. **(Vedere allegato 01)**

4.11 Negli ambienti scolastici in presenza di casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla igienizzazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, dovrà essere usato ipoclorito di sodio (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. (Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020)

● **IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

.1 E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti della scuola, adottare precauzioni igieniche mediante l'igienizzazione delle mani con gel e/o soluzioni alcoliche predisposte ed indossare mascherine, compresi gli studenti, lo stesso procedimento va attuato in uscita.

.2 Le mascherine chirurgiche ad uso dei docenti, del personale ATA e degli studenti e studentesse saranno fornite dalla scuola.

.3 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone liquido e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici, nelle aule, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

.4 Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici,

dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

.5 Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è stato previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno dal medico di famiglia (MMG).

.6 I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti come rifiuto indifferenziato in appositi contenitori, posizionati in diversi punti della scuola, e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

● MISURE DI PREVENZIONE E MISURE GESTIONALI

.1 L'accesso all'edificio scolastico è contrassegnato dai percorsi d'ingresso e di uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

.2 Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

.3 Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di **almeno un metro** nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di **almeno due metri** nella palestra.

.4 Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

.5 All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le **aree didattiche** entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, LIM e/o altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una **distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi**, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da vernice segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia il docente disciplinare che l'eventuale docente di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto **staticamente** tra le studentesse e gli studenti.

.6 Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti, se mantengono la distanza di almeno un metro, possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

- .7 Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere **l'area didattica** o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale di **due metri** dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. (sotto mento)
- .8 Nel caso in cui il docente abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina, come pure il docente.
- .9 Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale **minimo di un metro**. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro **un raggio di 2 metri**.
- .10 Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati (areazione durante le lezioni, durante gli intervalli e nel cambio d'ora).
- .11 Durante i tragitti a piedi per raggiungere laboratori, palestra e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico minimo **di un metro** e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

● GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

.1 L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una areazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza minima di sicurezza di **un metro** tra le persone che li occupano.

.2 L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

.3 Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima di uscire, occorrerà disinfettarsi le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.

.4 Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che ciascun docente dovrà redigere. Il personale ausiliario i al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

.5 L'accesso ai **distributori automatici** è consentito previo adempimento delle misure igieniche (pulizia delle mani). In prossimità dei distributori di che trattasi verranno affissi dei cartelli indicanti le seguenti informazioni.

- il divieto assoluto di assembramento;
- l'obbligo del mantenimento della distanza interpersonale minima **di un metro**;
- l'obbligo di permanere il tempo strettamente necessario al prelievo dei prodotti di consumo e non oltre.

.6 Nelle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) non dovranno verificarsi assembramenti, le persone dovranno osservare il mantenimento del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra di loro e trattenersi nel locale per il tempo necessario.

.7 L'uso dell'ascensore deve essere limitato. Quando utilizzato, non potranno accedervi più di due persone, gli utenti dovranno indossare la mascherina.

● GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO e ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

.1 **Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico ,dovranno essere attuati i seguenti interventi:**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19,

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- **Ospitare l'alunno nel locale dedicato all'emergenza COVID-19 (denominato sala di rispetto e ubicato al piano terra con accesso indipendente dall'esterno).**
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno **un metro** e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera, in tal caso l'accompagnatore dovrà indossare una mascherina FFP2.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP).
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al

Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle

48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un'attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

.2 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, dovranno essere attuati i seguenti interventi :

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo all'immediato isolamento nel locale dedicato all'emergenza COVID-19 e successivamente ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio deve contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 7.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

.3 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, dovranno essere attuati i seguenti interventi :

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 8.1

.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, dovranno essere attuati i seguenti interventi :

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 7.1
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID- 19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali

.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

.6 Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

.7 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

8.8 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

8.9 Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

● **SORVEGLIANZA SANITARIA**

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Nello specifico il Dirigente Scolastico attraverso il processo di valutazione del rischio ha evidenziato nel DVR la presenza di rischi che prevedono l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di conseguenza ha nominato il medico competente, del quale si allega alla presente la nota informativa trasmesso dallo stesso all'istituzione scolastica.

Nel contesto attuale di pandemia dovuta al COVID-19 l'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la "**sorveglianza sanitaria eccezionale**", che deve essere assicurata dal Dirigente Scolastico, per i "**lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da con morbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità**".

Nel caso di lavoratori fragili, questi faranno richiesta al Dirigente Scolastico che chiederà al medico competente di sottoporli a visita. A tal proposito si fa riferimento all'ultima circolare Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato, allegata alla presente.

● **AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

Per l'applicazione, il monitoraggio e la verifica delle regole del presente Protocollo il Dirigente Scolastico ha costituito nella scuola una Commissione composta da :

Dirigente Scolastico : Prof. Felicio Izzo

DSGA: Dott.ssa Marianeve Corcione

RSPP/Referente Covid -19: Prof. Belluomo Pasquale

RLS : Prof. Cardone Gennaro

Medico Competente: Dott. Salvatore Annunziata

Collaboratore: Prof. Francesco de Martino

Fanno parte del presente documento i seguenti allegati:

- DISCIPLINARE DI GESTIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PERIODO DI VIGENZA DI STATO DI EMERGENZA PER PANDEMIA, MANUALE CONTENENTE LE PROCEDURE ATTE ALLA TUTELA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA DURANTE L'ATTIVITÀ IN PRESENZA, INFORMATIVA PER IL PERSONALE, GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE
- Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- Planimetrie con indicazione degli ingressi e dei percorsi aule
- PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE
- Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020
- PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 del 6 Agosto 2020
- Informazione aziendale del medico competente
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21 Agosto 2020
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
- Istruzione Operative al personale
- Quadro essenziale di riferimento e azioni di supporto e sostegno per l'Educazione Fisica in sicurezza, nota dell'USR Campania.
- Cartellonistica varia da mettere nei punti strategici della scuola